

FONTI E MEMORIE

Agricoltura e Bonifiche sotto Urbano VIII

1. Saggio di legislazione agraria e annonaria

Anche Urbano VIII fu un papa che lasciò traccia della sua opera nel campo della agricoltura e delle bonifiche. Gli studi ed i rilievi da lui ordinati, i lavori promossi in varie regioni dello Stato pontificio interessano soprattutto il regime delle acque. Per tali imprese papa Barberini, che già vantava una singolare competenza giuridica e tecnica in quel settore, si valse dell'opera di valenti idrostatici, a cominciare da Benedetto Castelli, monaco ed abate benedettino, discepolo ed amico di Galileo Galilei (1).

La legislazione agraria di Urbano VIII, presenta ben poco di originale (2): egli fu soprattutto intento nel richiamare le antiche disposizioni a cominciare da quelle contenute negli Statuti dell'agricoltura da lui fatti ripubblicare nel 1627, essendo difensore dell'arte don Carlo Barberini suo fratello, e consoli Lorenzo Altieri, Mario de' Rossi, Orazio Manili e Benedetto Cecchini. Un celebre avvocato della Curia romana, Fulvio Fuivi Benigni dettò le note eruditissime, che costituivano un manuale di diritto e di giurisprudenza rispondente alle necessità dei curiali impegnati che fossero in questioni agrarie (3).

Non essendo mutate le condizioni dello Stato pontificio in questo settore, né le esigenze della Annona e della Grascia, si può agevolmente comprendere perché Urbano VIII abbia piuttosto voluto, con saggezza di legislatore e di giurista, dare vigore alle norme esistenti anziché emanarne di nuove. Con la costituzione Pastoralis officii emanata il 19 ottobre 1611, Paolo V aveva provveduto « ut in Agro romano, locisque finitimis agriculturae ars humano usui adeo necessaria nullatenus deseratur ». A tale fine egli istituiva una Congregazione di prelati, ufficiali e cittadini valenti « pro ubertate Annonae et Grasciae curanda », tuttavia « firma remanente in rebus arduis » quella sull'Annona, formata da Cardinali ed istituita da Pio V.

Il documento pontificio stabiliva altresì le proibizioni di vendere i bovi aratori ed atti ad arare per macellarli, di ricevere gabella per il contratto dei medesimi se prima non si fosse riconosciuto se siano aratori; venivano poi confermate le Bolle dei predecessori in tale materia, si prescriveva di allevare ogni anno venticinque giovenchi da ogni cento vacche bianche per servizio dell'agricoltura, si autorizzavano i vassalli a seminare ove avessero voluto nonostante i privilegi dei baroni; ed infine, confermandosi i privilegi agli agricoltori, si concedeva ad essi la facoltà di estrarre il grano, in misura del quinto — dedotto il seme — del prodotto raccolto in un anno. La larghezza della conces-

sione troverà riscontro in quella fatta da Urbano VIII al cardinale Antonio Barberini per i terreni da lui goduti nella commenda di Pomposa (4).

La costituzione *Inter gravissimas*, emanata da Paolo V il 23 dicembre 1605 è ancor più presente dell'altra nella legislazione di papa Barberini, avendo essa rinnovato la proibizione pressoché costante « *extrahendi frumenta blada legumina animalia et alia id genus annonae et grasciae extra Statum ecclesiasticum* » (5). Questa deroga non figura invece nella *Pastoralis officii* che concede l'estrazione « *ad quaevis loca* » eccettuati naturalmente gli infedeli ed i nemici della Chiesa (6).

Si noti poi che l'annuale bando « sopra l'abbondanza » emanato nell'approssimarsi del raccolto dal camerlengo (pro tempore Ippolito Aldobrandini cardinale diacono del titolo di Sant'Angelo in Pescaria) ripete alla lettera il testo di quelli emanati dal cardinale Ludovico Ludovisi, suo predecessore durante il pontificato borghesiano (7).

Per poter illustrare alcuni provvedimenti emanati da Urbano VIII in materia di grani e biade ed in particolare di estrazione, sembra opportuno richiamare i tratti salienti di questa « magna charta » dell'abbondanza nello Stato pontificio. Il bando, nelle sue diverse edizioni, principia con queste parole: « In esecuzione della santa mente di Nostro Signore per conservazione dell'abbondanza di quest'alma città di Roma e di tutto lo Stato Ecclesiastico, per ovviare alle frodi che in pregiudicio di essa si commettono, d'ordine di Sua Beatitudine dateci a bocca et per l'autorità del nostro officio di Camerlengo, s'ordinano le infrascritte previsioni da osservarsi indifferentemente in Roma e per tutto lo Stato Ecclesiastico predetto da qualunque persona dell'uno e dell'altro sesso così ecclesiastica come secolare, etiamdiu Duchi Marchesi Baroni Signori et tutte altre persone di qualsivoglia grado e dignità stato e conditione che si siano, mediate over immediate soggette a Sua Santità et alla Sede Apostolica » (8).

Un particolare interessante e sempre ricorrente, non soltanto nei bandi sull'abbondanza dell'Aldobrandini, è quello « delle frodi... che si commettono », e sarebbe pertanto opportuno ricercare negli atti della giustizia i particolari relativi a queste violazioni al fine di stabilire l'entità, gli artifizii usati e la frequenza, di conoscere la qualità delle persone che le compivano, gli estremi della condanna e tutto quanto insomma possa servire a dare un quadro della vita reale del mondo economico e sociale romano gravitante intorno all'arte agraria ed al traffico dei grani. Tutto ciò non può risultare dalla semplice dizione degli editti o dei bandi, e sarebbe pericoloso, come ammonisce il Dal Pane, arrestarsi alla lettera dei testi di legge (9).

Al paragrafo I, il bando sull'Abbondanza proibisce ai duchi, marchesi e signori, sotto pena di scomunica maggiore, di lesa maestà, di privazione dei feudi, confisca dei beni e sospensione dei privilegi ottenuti con la bolla « *In Coena Domini* » e con altre provvisioni pontificie, di impedire ai loro vassalli di tritare grano e biade con le cavalle « che meglio li parerà, senza astringerli che habbino a tritare con le cavalle proprie di essi signori baroni » (10).

Una serie di bandi dello stesso cardinale Ippolito Aldobrandini in cui ricorrono gli stessi concetti e le stesse espressioni di precedenti ordini (11) riguarda la proibizione « che non si facciano rappresaglie alle cavalle che tritano et altri animali che conducono grano a Roma et che per li danni dati non possino esser molestati altrove che avanti Mons. Prefetto dell'Annona » Il testo normativo si apre con le stesse querele circa la inosservanza delle disposizioni del bando generale (« Se bene nel bando generale sopra l'abbondanza ultimamente pubblicato, nel capitolo primo di esso bando si è previsto conforme al solito... nientedimeno, intendendosi che detti Signori Duchi Marchesi e Baroni, et loro ufficiali sotto varj aspetti et particolarmente di danni dati nelle possessioni de loro territori tanto proprie quanto de suddetti con le cavalle ed altri animali che si conducono a tritare sopra, fanno represaglie alli agricoltori con rimendarli le cavalle et animali alla corte et anco far prigionj l'istessi agricoltori et loro famigli et garzoni, gl'impediscono le trite... »).

Si proibivano pertanto rappresaglie alle bestie che fanno danni, se adoperate per condurre grani e biade a Roma. In tal caso, anziché arrestare i padroni, i danneggiati dovevano limitarsi ad esigere un pegno di 5 bajocchi, mentre sul fatto avrebbe giudicato il prefetto dell'Annona. Le bestie dovevano inoltre poter liberamente pascolare nella tenuta e nel territorio dove tritutteranno; quanto al canone del pascolo, esso doveva essere fissato da due periti nominati dalle parti, ma in caso di lite avrebbe deciso un terzo nominato dallo stesso Prefetto. Le pene comminate ai Baroni in caso di violazione della norma sono sempre le stesse a cominciare dalla scomunica maggiore (12).

Il bando generale proibiva quindi ai baroni di ostacolare la condotta di grani, orzi, fave, legumi ed altre biade a Roma e di chiedere pagamenti ai vassalli « sotto pretesto di tratta, datio, gabella o passo ». I conduttori di biade — vien detto nel paragrafo III — venivano esentati da rappresaglie per debiti civili: chi avesse osato compiere rappresaglie sarebbe stato punito con tre tratti di corda, con la condanna a corrispondere i danni e gli interessi e con altre pene ad arbitrio del Prefetto. Gli arrestati per debiti durante la condotta dovevano essere immediatamente rilasciati.

Il bando generale tendeva a tutelare — nel paragrafo IV — la sanità pubblica contro le frodi annonarie e comminava la multa di 4 scudi per rubbio di grano « putrido o marcio o che si guasti » che non sia stato notificato al prefetto dell'Annona. Tale grano sarebbe stato « buttato pubblicamente in fiume o al fuoco ». Chi avesse mesticato « grano marcio o in modo alcuno guasto e puzzolente e le conciatore, terra, pula e altre immonditie nel grano buono o userà fraude in metterlo in fondo o in mezzo del sacco o mucchio, incorrerà nella perdita del grano, frusta, berlina, galera, secondo la qualità delle persone » (13).

Sotto il pontificato di Urbano VIII restava in vigore il bando del cardinale Pietro Aldobrandini che ordinava « che si debba abbrugiare la lolla per tre miglia appresso al mare; et che li vascelli non possano

fermarsi sopra la spiaggia romana sotto qualsivoglia pretesto senza licenza » (14). *In questo, come nei bandi successivi emanati dal cardiale Ippolito Aldobrandini vien detto che il camerlengo ha rilevato le frodi compiute dai marinai, usi a mescolare alle biade « lolla, pulla ovvero cama ». Essi, « sotto scusa di pescar pesci, o coralli, il più delle volte commettono furti et robbamenti de grani et estrattioni » dei medesimi. Chi non avesse bruciato la pulla levata dalle aie, sarebbe incorso nella condanna a cinquecento ducati di multa (di cui la metà da attribuirsi all'Abbondanza, un quarto all'accusatore che sarebbe rimasto segreto ed un quarto all'esecutore). Chi conservasse vendesse od anche solo donasse la pulla era passibile di galera a vita; alla stessa pena soggiacevano quanti, senza licenza scritta del Prefetto dell'Annona, avessero venduto « conciatore d'ara, orzo, vena, paglia et similia a marinai, barcaroli etc. » ed i marinari o quanti altri mescolassero o bagnassero il grano e quanti infine, avendone avuta notizia, avessero omesso la denuncia. I complici che denunziassero avrebbero ottenuto immunità e salvacondotto. I marinai, poi, che si trovassero con barche sulla spiaggia romana (Corneto, Nettuno, Civitavecchia, Terracina) erano diffidati a lasciarla entro tre giorni dalla pubblicazione del bando. I pescatori dovevano chiedere licenza scritta al Prefetto (15).*

Ancora nel bando generale (paragrafo V) si diffidavano gli agricoltori dal vendere grano e altre biade ai « marinari o persone solite a comprare per estraher fuori dello Stato Ecclesiastico »; dall'estrarre da qualsiasi luogo della Santa Sede granaglie, sotto minaccia delle solite pene (scomunica, lesa maestà etc.) comprese quelle previste dalle antiche leggi. Il paragrafo VI proibiva di portare e contrattare nelle fiere e mercati grani e farine. Nei luoghi immediatamente soggetti le sanzioni consistevano nella perdita dei grani e farine ed in pene corporali od arbitrio del prefetto dell'Annona, in quelli mediati nella scomunica etc. Il paragrafo XIV vietava il trasporto di grani o biade « raccolti in terreni propri o lavorati da loro et per uso proprio o per occasione di fiere o di mercati », senza licenza del prefetto, sotto pena di perdita delle biade e di pene pecuniarie consistenti in 4 scudi per rubbio, se condotti oltre le cinque miglia, ai confini ed al mare. Né si sarebbe tenuto conto della scusa avanzata dai contravventori d'essere in attesa di licenza: le biade, infatti, non potevano essere mosse prima di averla ottenuta.

Il paragrafo XV proibiva, sotto le stesse pene, l'estrazione da Roma di cereali e legumi anche sotto pretesto di semente o di proprio uso senza aver ottenuto la licenza del prefetto. Nel paragrafo seguente si ordinava, sotto pena di confisca e multa di 4 scudi per rubbio, che quanti avessero in campagna o in altri luoghi che non siano terre murate li portassero dentro quelle terre nel cui territorio erano stati raccolti (16).

Anche in queste disposizioni vengono ribaditi i principi della politica annonaria dello Stato Pontificio del controllo governativo sulle estrazioni che venivano pur sempre concesse (17). Conforme ai prece-

denti, anche sotto Urbano VIII, vennero concesse e disciplinate le tratte. Troviamo ad esempio, nella raccolta vaticana dei bandi « Provisioni et ordini da osservarsi nella Provincia della Marca nell'estrattioni de grani, biade e legumi, in vigore delle patenti spedite in Roma per chirografo di N.S. ». Il documento, emanato al fine di « ovviare che sotto le patenti delle tratte che si concedono non si facciano maggiori estrattioni di quello che contengono le dette patenti, o altre frodi », disponeva che le patenti fossero esibite al governatore della Marca e da lui vistate, registrate dal segretario e portate al rassegnatore principale in Macerata Amerigo Strozzi. Dovevano poi essere confermate con patente di monsignor tesoriere generale di quel porto ove avrebbe dovuto esser fatta l'estrazione. Un rassegnatore particolare doveva in quel luogo annotare la data e la quantità della spedizione dandone settimanalmente conto al principale in Macerata; questi, ogni anno, doveva a sua volta darlo a Roma. Ogni patente non poteva autorizzare l'estrazione di più di 500 rubbia per un anno. Si proibiva poi ai padroni di barche cariche di prendere il largo se non avessero declinato le proprie generalità ed indicato la direzione che avrebbe preso la merce. Ai rassegnatori — che non potevano essere sostituiti se non in caso di grave impedimento fisico — veniva corrisposto un bajocco del giulio che si doveva al principale per ogni tre rubbia di grano, mentre restava a carico dell'estraente la spesa del loro vitto per la durata delle operazioni. Sotto pena di decadenza dall'ufficio e di multa, il rassegnatore principale non poteva permettere alcun imbarco senza l'assistenza di un ministro della tesoreria della Marca (18).

Analogamente veniva disposto per la provincia del Patrimonio (15 ottobre 1633) di cui rassegnatore principale era, in quel tempo, Marcello Fani con sostituti nei porti di Civitavecchia e Corneto (19).

Vi è pure un editto emanato il 20 marzo 1641 dal Cardinale Antonio Barberini « che non si estrahano da Montalto et altri luoghi dello Stato di Castro per fuori dello Stato Ecclesiastico grani, biade, legumi et altre cose concernenti l'Annona senza la tratta da ottenersi in vigor del chirografo di N. S. ». Il testo si richiama alle costituzioni di vari papi ed in particolare alle ultime di Paolo V (24 dicembre 1605 e 26 agosto 1606) e di Urbano VIII (21 settembre 1624) comminanti ai baroni in caso di inosservanza le solite pene a partire dalla scomunica maggiore. Si rinnovava la proibizione di estrarre o far estrarre senza espressa licenza i prodotti dell'agricoltura disciplinati dall'Annona e dalla Grascia; si revocavano le precedenti concessioni, eccezion fatta per quelle ottenute a titolo oneroso. Dopo aver rilevato che dalle spiagge del territorio di Castro si continuavano a fare estrazioni clandestine, il camerlengo si riservava di punire severamente i colpevoli. Nessun signore, neppure il duca di Castro, e nessuna comunità potevano concedere licenza di tratta salvo autorizzazione del camerlengo preceduta da un chirografo pontificio. Si precisava inoltre che nessuna scusante, come quella che il fattore o ministro avesse agito ad insaputa del

signore, sarebbe stata ammessa, e che in ogni modo i baroni avrebbero dovuto rispondere di tali violazioni (20).

Ancora nel 1641 la costituzione *Superni benignitas* di Urbano VIII con la quale il Pontefice aveva revocato varie concessioni fatte dai predecessori in materia di annona e di grascia abolendo pure il privilegio dell'estrazione dei grani, rimaneva in vigore (21). La proibizione, come quelle dei predecessori, aveva tuttavia dei temperamenti (22) non immuni, come sempre, da critiche. L'abuso delle tratte ed il fatto che esse non venivano concesse agli agricoltori, ma per varie ragioni, a persone non meritevoli (23) è un argomento costante della critica alla politica agraria dello Stato pontificio, a partire almeno dal secolo XVI (24).

Sotto il pontificato di Gregorio XV vennero confermati i privilegi della università e degli uomini della terra di Apiro, in diocesi di Camerino, i quali poi chiesero, il 10 gennaio 1629, ulteriore conferma allegando copia del breve di Sisto V (26 giugno 1586) che concedeva anche la libertà di estrarre il grano necessario a quella popolazione con il vino ed altri commestibili, data la povertà della terra. Gli abitanti di Apiro potevano quindi condurre nella loro patria, dedotta la quarta parte, i prodotti necessari (25).

Tra i brevi autografi di Urbano VIII ve ne è poi uno — ed è il solo a quanto ci risulta — concesso poco dopo la promulgazione della *Superni benignitas*, il 6 novembre 1624 al Cardinale Antonio Barberini, come detentore della prepositura et arcipretura della chiesa e del monastero di Santa Maria in Pomposa, onde potesse estrarre grano ed altre biade raccolti nei fondi agricoli della prepositura e dell'arcipretura suddette, senza alcun onere di gabella e d'altro.

Il Breve pontificio venne concesso al Barberini unicamente per aumentare i vantaggi che egli avrebbe potuto ritrarre da quella commenda, ché tale, in epoca in cui Pomposa da secoli era decaduta, la gloriosa abbazia si era ridotta. Il papa spiega che quanti adoprano in servizio della Chiesa universale debbono godere di particolari privilegi (« *Universalis ecclesiae servitio insistentes assiduos Nobiscum pro ea labores suscipiunt, ipso iure gratiarum prerogativa gaudere debent* »). E' la consueta giustificazione con cui si cumulavano benefici nelle mani degli alti ufficiali della Chiesa i quali, va però detto, dovevano sostenere personalmente oneri di beneficenza, di corte e di rappresentanza come i tempi ai principi della Chiesa ed ai nepoti del papa richiedevano. La grazia concessa da Urbano VIII ad Antonio Barberini riguardava i vantaggi che egli avrebbe potuto ottenere dalla prepositura secolare della chiesa di Comacchio e dell'arcipretura parimenti secolare e della collegiata o parrocchiale di Bondeno in diocesi di Modena e Ferrara.

Tutto il frumento ed orzo, tutti i legumi e le biade raccolti nei terreni dei suddetti benefici, eccetto quelli spettanti ai coloni (« *non tantum pro partibus ad colonos spectantibus* ») potevano essere estratti secondo la formula più ampia consentita, con la ovvia esclusione che

tali prodotti del suolo fossero venduti agli infedeli od ai nemici della Chiesa (« non tantum infidelium et hostium eiusdem S.R.E. »). Nel caso però di carestia il beneficio della tratta sarebbe rimasto sospeso, autorizzandosi il beneficiario ad estrarre, l'anno seguente, la stessa quantità che, durante la penuria di grano, non aveva potuto utilizzare per il libero commercio.

La tratta veniva concessa gratuitamente (« absque alicuius tractae, datii, gabellae aut bullettae vel alterius cuiuscumque oneris et impositionis et camerale et thesaurariis appaltatoribus et officialibus seu conductoribus quacumque ratione, causa et titulo et oneroso debita solutione a civitatibus Ferrariensi et Comaclensi illorumque territoriis necnon statu Ferrariensi et Ecclesiastico mediate vel immediate subiecto... »). Si ordinava pertanto al cardinale legato de latere di Ferrara, al camerlengo, al tesoriere generale, alle autorità camerale e preposte all'annona nonché a tutti gli ufficiali sovrintendenti ai negozi aventi relazione con l'oggetto, di porre in esecuzione quanto il pontefice aveva disposto (26).

Il bando sull'abbondanza si preoccupava anche del prezzo del grano e proibiva, al paragrafo VIII, di accaparrare i grani prima della raccolta al prezzo della Camera (« perché s'è visto per esperienza quanto sia stato dannoso l'haver permesso per il passato il poter dar denari a grano ») né a prezzo fermo, né prenderlo in qualsiasi modo in pagamento anche se per uso proprio. Nel paragrafo seguente è consentito a tutti di comprare grano dopo il raccolto nella quantità necessaria al mantenimento della famiglia per un anno. Gli appaltatori che hanno facoltà di fare incetta — prosegue il bando al paragrafo X — possono comprare il grano dopo il raccolto anch'essi a prezzo fermo e non a quello stabilito dalla reverenda Camera. Oltre alla perdita del grano si comminava la pena di duecento scudi d'oro in oro ai contravventori.

Sempre (« per ovviare a monopoli e incette di biade »), veniva consentito, nel paragrafo seguente, l'acquisto entro la solita misura dell'uso della famiglia per un anno, dietro licenza che il prefetto dell'Annona avrebbe concesso gratuitamente. Tutti i contratti fatti contro queste disposizioni (par. XII) dovevano essere considerati a favore dell'Abbondanza, se il prefetto dell'Annona li avesse accettati altrimenti andavano rescissi, infine (par. XIII) si stabiliva « che nessun pizzicarolo, orzarolo, albergatore, vittorini, mulattieri, prestacavalli o rivenditore ardischi di comperare ne per se ne ad istanza di qualsivoglia persona, orzi, fave, ne altra sorte di biade in Roma, cioè nella piazza di Campo di Fiore overo in barca, ma solo in magazeni, purché non sia stato fatto in fraude per conventioni tra di loro inanzi, ne fuori di Roma per spatio di 24 miglia senza espressa licenza nostra [cioè del Camerlengo] o di mons. prefetto dell'Annona, sotto pena di scudi 25 et perdita delle robe comprate d'applicarsi come di sopra [cioè metà all'Abbondanza, un quarto al delatore tenuto segreto ed un quarto all'esecutore] et tre tratti di corda ».

Il par. XVII proibiva gli acquisti di grano diretto a Roma, prima che giungesse a destinazione, « et però si proibisce che li misuratori non vadino incontro le persona, né contrattino fuori piazza con alcuno » (27).

Queste disposizioni introducono all'esame delle norme relative al trasporto obbligatorio ed alla disciplina del commercio del grano e delle biade in Roma. Nella collezione dei bandi dell'Archivio Segreto Vaticano si trovano costantemente rinnovate le disposizioni « sopra il condurre grani et legumi a Roma » emanate dal cardinale camerlengo « per provvedere che in quest'alma città si viva abbondantemente ». Questo è un motivo costante che ricorre nella legislazione dello stato pontificio essendo preoccupazione dei papi il rifornire la Dominante di generi di annona e di grascia. Né sarebbe necessario aggiungere altro dopo il molto che gli scrittori di economia e gli studiosi anche moderni hanno scritto.

Dopo le « assegne », cioè denunce dei raccolti (28), veniva ordinato dal camerlengo di portare a Roma grano e biade fissando il termine massimo di condotta in agosto, per chi aveva raccolti sotto le 20 miglia di distanza da Roma, di settembre e di ottobre se la distanza fosse stata superiore rispettivamente alle 20 od alle 40 miglia. Le pene — perdita del grano biade e legumi nonché multa di 10 scudi per rubbio — dovevano essere comminate senza accogliere alcuna scusante, come ad esempio quella di aver già comunicato la nota all'Annona o di non avere il comodo di una vettura (29).

Si proibiva inoltre « che nessun barone, o signore o altra persona di qualsivoglia stato facci bandi, precetti, proibizioni o altre provisioni sopra grani orzi e altre biade e vettovaglie », ed impediscono che vengano a Roma (30).

Sempre del camerlengo, a partire dal 1624, rimangono gli ordini « da osservarsi dalli conduttori di grani, biade e legumi in Roma et dalli custodi delle porte » (31) nonché quelli « da osservarsi dalli custodi e portinari delle porte di Roma » (32).

Il primo bando — nelle varie edizioni — comminava una pena di scudi 10 per rubbio di grano trasportato a quei vetturali che avessero omissa la denuncia delle proprie generalità, della quantità della merce, degli agricoltori per conto dei quali la trasportavano e del luogo di destinazione; « per verificatione della disobbedienza » i portinari dovevano esigere il pegno di una, due o più some della merce da restituirsi solo dietro espresso ordine scritto del prefetto dell'Annona. Analogamente — sotto la stessa ed altre pene tra le quali tre tratti di corda — i marinai, barcaroli di Ripa, Marmorata e Ripetta dovevano prendere nota della quantità della merce trasportata; la pena dei tre tratti di corda, insieme ad altre, tra cui la privazione dell'ufficio veniva comminata anche ai custodi qualora non tenessero aggiornato il libro contenente i dati relativi ai vetturali ed alla merce. Ogni giorno tutto ciò andava trascritto su di un foglio da consegnarsi a un deputato del prefetto dell'Annona.

A partire dagli ordini emanati il 6 giugno 1614 dal cardinale camerlengo Pietro Aldobrandini (33) si riscontra una novità rispetto alle più antiche disposizioni del cardinale camerlengo Enrico Caetani emanate il 9 giugno 1598 e più sopra riferite (34). Esse riguardano l'ordine ai custodi delle porte che chiudano le medesime in caso di affollamento di vetturali al fine di meglio verificare la merce trasportata. Ai portinari che aprissero di notte le porte, senza l'assistenza del custode per la verifica dei carichi, venivano comminate le solite pene (tre tratti di corda, multa di scudi 10 per rubbio, perdita dell'ufficio etc.) (35).

Due di queste disposizioni (relative alla nota da rilevare al passaggio di ogni carico ed al pegno da esigere) si ritrovano negli « ordini da osservarsi dalli custodi e portinari delle porte di Roma ».

Anche in queste disposizioni la preoccupazione di rifornire la città di grano biade e legumi è evidente; l'ingresso delle vettovaglie in città è facilitato al massimo: a qualunque ora del giorno e della notte i custodi dovevano lasciar entrare grani biade e legumi, « et essendo la porta serrata debbano subito aprirla senza alcun tratenimento e senz'alcun pagamento etiam di recognitione, donativo, o altro » (36).

I conduttori — esaurite le formalità prescritte — dovevano condurre orzi e biade a Campo dei Fiori, dandone nota ai commissari, eccetto per quanto avesse riguardato il proprio raccolto, sotto minaccia della perdita delle biade, di tre tratti di corda e d'altre pene ad arbitrio del prefetto dell'Annona.

Senza novità sostanziali rispetto agli ordini emanati dal cardinale camerlengo Pietro Aldobrandini (37), si trovano, anche sotto il pontificato di Urbano VIII, quelli relativi ai negozi di grano e biade in Campo di Fiore. Nessuno poteva comprare vendere, portare o far portare fuori del Campo grano e biade senza aver prima notificato e fatto annotare la merce ai commissari di piazza nei loro libri la quantità ed il vero prezzo della merce, le generalità del compratore e del venditore, l'indicazione del luogo in cui la merce sarebbe stata condotta, sotto pena della perdita della merce e di venticinque scudi di multa. Era quindi vietato di asportare grano e biade dalla piazza per misurarli a casa in assenza del venditore, perché in tal caso, mancando roba, il danno sarebbe stato sostenuto dal compratore. Nessun portatore o facchino (sotto pena di tre tratti di corda ed altre pene da stabilirsi) poteva portare a casa o ritenere, senza licenza dei commissari di piazza, la quarta od altra misura; il grano e la biada potevano essere misurati soltanto con la misura del Campo di Fiore. Il grano non venduto prima delle ventidue ore, non poteva essere levato se non previa notifica ai commissari, altrimenti la merce sarebbe stata confiscata.

Si ordinava poi « che nessuno che raccoglie grano e nessun maestro di casa, spenditore o altro ministro di qualsivoglia prelato o signore così secolare come ecclesiastico etiam de signori Cardinali » comperasse grano, sia pure per uso della corte e per semina, ma soltanto biade con licenza scritta del camerlengo o del prefetto dell'Annona, minacciandosi la perdita della merce, 10 scudi di multa per ciascun rubbio levato

(da attribuirsi per un quarto al denunziante) ed altre pene. Alla pena di 25 scudi e di tre tratti di corda soggiacevano due gruppi di persone che avessero comprato in piazza i primi biade e orzi, i secondi grano e quanti comprassero « per accomodare » dette persone, così elencate: « pizzicarolo, orzarolo, albergatore, presta cavalli o carrozze, condottiere, hoste o rivenditore »; « fornaro, ciambellonaro, tagliolinaro, e quelli che fanno l'Ostia, confortinaro, pasticciere, hoste o albergatore, o persona che facci amido, o pizzicarolo o rivenditore, giudeo o altre persone come di sopra ».

Una serie di proibizioni riguarda i facchini, misuratori, conciatori di grano, rivenditori e simili ai quali si inibiva di intromettersi nelle contrattazioni e di girare « tra li sacchi » nel campo. Essi dovevano invece restare nel luogo loro assegnato dove pure stavano i commissari di piazza, ai quali dovevano chiedere licenza se avessero dovuto uscire per trasportare la merce. Il permesso poteva essere accordato solo nel caso che tra contadini e compratori si fosse giunto all'accordo sul prezzo. Oltre alle solite pene (10 scudi e tre tratti di corda) i commissari potevano ordinare la carcerazione di « detti facchini e altri che impediranno detta piazza ».

Senza licenza del cardinale camerlengo o del prefetto dell'Annona, commissari facchini e conciatori non potevano acquistare grani o biade (pena, 25 scudi di multa).

Si comminava la pena di cinque scudi per sacco e della perdita della merce a quanti vendevano grani e biade « che non siano della medesima qualità del fondo del sacco come nella bocca »; a chi riempisse le misure in modo che vi fosse da aggiungere qualcosa, dovendosi limitare a raderle soltanto; ai facchini od altri che si ingerissero nel trovare le stanze ove deporre il grano dei contadini, senza averne ottenuta superiore licenza. Si faceva eccezione per il solo caso che i locali venissero locati per l'intera stagione, ma si doveva esibire il documento relativo.

Tre tratti di corda e la perdita della merce erano previsti come pena per chi trasportasse grano e biade altrove per rivenderli a prezzo maggiore; nella perdita delle bestie incorreva invece chi avesse condotto a vendere bestie appartenenti alla gabella dei cavalli nella parte della piazza, riservata al commercio dei grani e delle biade. Le bestie dovevano essere tenute verso la gabella.

Infine, « si dichiara e ordina che accadendo caso inopinato e non espresso nel presente bando il quale per pubblico comodo avesse bisogno di celere provizione li commissari di Campo di Fiore possino procedere secondo sarà necessario. Dichiarando che chi in parola e in fatti impedirà detti Commissari nell'ufficio et esercizio loro caderà nella pena di 10 ducati e di tre tratti di corda e di maggiore ad arbitrio nostro [Cardinale Camerlengo] e di Monsignor Prefetto » (38).

Come già aveva disposto il camerlengo Pietro Aldobrandini (39), l'altro camerlengo di questa casata, « essendo necessario per servizio dell'Abbondanza di quest'alma città di Roma sapere la vera nota di tutti li grani, che giornalmente si vendono et comprano », ordinava

a tutti i portatori, misuratori di grani e facchini che il sabato sera dessero « la vera nota » di tutti i grani e le biade portati o misurati in quella settimana con la quantità, nomi del venditore e del compratore, dei prezzi e del numero delle decine al commissario dell'Abbondanza, « avvertendo che non debbino in alcun modo sotto colore di misurare grano a tante decine il rubbio, contrattarlo e misurarlo a prezzo fermo in danari sotto pena a chi contrafarà di scudi 10 per ciascuna volta e d'essere privo dell'esercizio et altre pene etiam corporali ad arbitrio nostro o di mons. Prefetto dell'Annona » (40).

In altro editto del camerlengo Ippolito Aldobrandini si ordinava ai commercianti di grano legumi e biada la stessa denuncia al medesimo commissario di piazza, sotto pena per il venditore della perdita della roba e delle bestie che l'avranno condotta nonché di tre tratti di corda da darsi in pubblico, per il compratore di scudi 200 (di cui un quarto al denunziante garantito dal segreto) ed altre pene da stabilirsi (41).

I facchini, portatori, misuratori etc. non potevano contrattare grani nemmeno per sé; non potevano portare grano ai fornai senza che il prezzo fosse stato stabilito e la merce già vista dai fornai stessi; sotto pena di tre tratti di corda nessuno poteva misurare grano o biade senza licenza del prefetto dell'annona.

Si stabilivano inoltre, al fine di impedire frodi, le modalità della misurazione dei grani e delle biade. Chiunque comprasse o vendesse grano o biade, fossero pure ecclesiastici, doveva « farlo misurare a misura sbattuta, rasa, conforme al corpo, forma e contenuto della matrice della Dogana ». Venivano poi proibiti tutti i patti e convenzioni che non dessero garanzie di prezzo e qualità.

Ai compratori — cui spettava di sbattere la misura — venivano in caso di inosservanza comminate le pene di scudi 8 per rubbio; ai misuratori e simili pene detentive, corporali e pecuniarie da cui dedurre il solito quarto per il denunziante segreto. Venivano inoltre dettate disposizioni per garantire la « misura rasa » (sotto pena di 25 scudi di multa, tre tratti di corda ed altre pene da stabilirsi) e si prescriveva infine di tenere « le ruggiatelle giuste conforme alla matrice della Dogana » (42).

Queste disposizioni — con un inasprimento di pene pecuniarie ai facchini e compratori che non radano — sono ripetute in un editto « sopra le misure di grano e biada » dello stesso camerlengo Ippolito Aldobrandini, a partire dal 1635 (43). E' un altro segno della inosservanza degli ordini e del tipo delle infrazioni commesse. Naturalmente, dai testi, non è possibile ricavare di più: saranno necessarie delle ricerche particolari alle quali noi stessi ci auguriamo di poter presto attendere.

G. L. Masetti Zannini

NOTE

(1) Cfr. MASETTI ZANNINI G. L., *La vita di Benedetto Castelli*, Brescia, 1960, p. 33, ss.; Id., *Benedetto Castelli nella storia dell'agricoltura e delle bonifiche*, « Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1960 », p. 107 ss. Vedi anche l'osservazione di PASTOR L., *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, tr. it., vol. XIII, p. 249, sui negozi relativi alle acque del Po trattati da mons. Maffeo Barberini, il futuro pontefice.

(2) Cfr. BENIGNI U., *Die Getreidepolitik der Päpste nach den Quellen...* Berlin, s.d. pp. 51-54. In senso encomiastico: TAURELLI A., *Heros in sodio Divinitatis sive de rebus gestis in sacro principatu Urbani VIII, panegyricus...*, Bononiae 1639, pp. 19-20: « At inter coetera optimae politiae praeconia quibus te maxime commendat Italia, labor est et industria annonae, quam in difficillimis temporibus, ne frumentationis penuria civitas anhelaret, copiosam procurasti; reclusis terra marique commercii viis, per quas ad vilitatem frumenti copia abundavit, et quod antea parcellissime vendebatur, publica largitate coepit evalescere. Indigebat hac prudentissimi Principis pietate Urbs civium multitudine onerosa, redundavit panis in foro, quo magnus populus videbatur, velut una mensa continuo satiari. His blandimentis post Reges exactos, sibi Romae patricii summan rerum avocarunt, hac specie subegit amore plebem Augustus... Nec tamen puduit sterilitatis insolitae quia tu, Providentissime Pater, necessitatibus Urbis, et pudori mature subvenisti, exterorum frumenta colligendo, civium monopolia dissipando, frugum rerumque pretia moderando, ratus hac auctoritate et vigilantia fore ut omnium necessariorum affluentia civitas exuberaret... ». Vedi anche, *ibid.*, p. 29 il cenno alla flora esotica negli orti barberiniani del Quirinale, e pp. 29-30 quelli su Castel Gandolfo. Amplius, BONOMELLI E., *I Papi in campagna*, Roma, 1953. Non mancarono i detrattori non certo meno esagerati dei panegiristi (cfr. BOSSI G., *La pasquinata* « quod non fecerunt barbari... » ricerche storiche, Roma, 1898, p. 33). Tra quelli l'autore dell'epigramma « Tam male pavit oves - quam bene fovit apes » in AMADENII T., *Elogia Summorum Pontificorum et S.R.E. Cardinalium...* ms. in Bibl. Casanatense, Roma, c. 685 v.

(3) *Gli Statuti dell'Agricoltura con varie osservazioni, bolle, decisioni della S. Ruota, e decreti intorno alla medesima...* in Roma nella Stamperia della R.C.A., 1718, parte IV, pp. 1-180.

(4) *Ibid.*, parte III, pp. 267-73. Cfr. nota 12 di questo scritto.

(5) Cfr. NICOLAI N. M., *Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, vol. II, Roma, 1803, pp. 53-57, « Costituzione di Paolo V, con la quale conferma quelle della s.m. di S. Pio V, Gregorio XIII, e Clemente VIII riguardanti la proibizione dell'estrazione de' grani, ed eccettua soltanto coloro, che godono di tale favore per titolo oneroso ».

(6) *Gli Statuti...*, p. 271.

(7) ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d'ora in avanti A.S.V.) Arm. IV, tomo 49, p. 178. Cfr. l'ultimo bando della serie di quelli emanati sotto il pontificato di Paolo V, 13 maggio 1623, *ibid.*, p. 176.

(8) A.S.V., arm. IV, tomo 49, p. 178, bando emanato dal Card. I. Aldobrandini il 17 maggio 1624; *ibid.*, p. 179, 10 giugno 1627; p. 180, 1° giugno 1628; p. 181, 1° giugno 1629; p. 182, 1° giugno 1630; p. 183, 1° giugno 1631; p. 186, 5 giugno 1632; p. 184, 5 giugno 1633; p. 185, 1° giugno 1635; p. 188, 27 giugno 1637; 18 maggio 1643. Ancora nel 1716 il bando, firmato dal Card. G. B. Spinola, ripeteva il tenore di quelli citati, *ibid.*, p. 193.

(9) DAL PANE L., *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano, 1959, pp. 65, 73 ss.

(10) A.S.V. arm. IV, tomo 49, p. 178 « Bando sopra l'abbondanza » cit.

(11) *Ibid.*, p. 147, 15 luglio 1614; p. 148, 11 giugno 1618; p. 149, 10 giugno 1619.

(12) *Ibid.*, p. 150, 17 maggio 1624; ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti A.S.R.) BANDI, t. XIII; *ibid.*, 13 maggio 1626; A.S.V. arm. IV, t. 49, p. 148, 1° giugno 1629; p. 151, 1° giugno 1630; p. 22, 5 giugno 1632; p. 152, 8 giugno 1633; A.S.R., BANDI, XVI, 20 giugno 1634 A.S.V. loc. cit., p. 153, 7 giugno 1635. Cfr., per le più antiche disposizioni, costituzione di Clemente VII « Ad sacram B. Petri »

« ove si espongono, e modificano le più antiche di Sisto IV, e Giulio II, e concede le tratte », par. VI, NICOLAI, *Memorie, leggi...* II, pp. 30-35; di S. Pio V, « *Cupientes pro commisso* », 11 ottobre 1566, par. V, *ibid.*, pp. 37-39. Inoltre la costituzione « *Pastoralis officii* » di Paolo V emanata il 19 ottobre 1611 (cfr. nota 3 di questo scritto e *ibid.*, pp. 59-62), al par. VIII concedeva facoltà ai vassalli dei Baroni di coltivare quei terreni che più loro piacessero, comminando pene ai signori che cercassero di impedire l'uso di tale diritto.

(13) A.S.V. arm. IV, t. 49, p. 178.

(14) *Ibid.*, t. 53, p. 350, emanato il 5 luglio 1603 e poi sempre ripetuto.

(15) *Ibid.*, p. 365, 17 maggio 1624; p. 366, 13 maggio 1626; p. 367, 1° giugno 1629; p. 368, 15 luglio 1630; p. 369, 1° giugno 1631.

(16) *Ibid.*, t. 49, p. 178.

(17) A.S.R. Camerale II, Annona, « *Tratte sciolte 1565-1797* », bb. 51-73; *ibid.*, « *Registri di tratte* » 1572-1795, bb. 74-88.

(18) A.S.V. arm. IV, t. 53, p. 311, 11 agosto 1629; *ibid.*, p. 315, 30 aprile 1644.

(19) *Ibid.*, p. 312, Castelgandolfo 15 ottobre 1633, « *Provisioni et ordini da osservarsi nella Provincia del Patrimonio nell'estrazioni per mare de' grani biade e legumi in vigore delle patenti spedite in Roma per chirografo di N.S.* »; *ibid.*, p. 313, 31 marzo 1640.

(20) *Ibid.*, p. 314, 20 marzo 1641. Per quanto riguarda lo Stato di Castro, vedi il bando dei Tesorieri Generali dello Stato G.B. ed Alessandro de Siri, emanato il 18 febbraio 1638, in virtù del quale si vieta ai vassalli di lavorare i terreni e di far macinare il grano fuori dai confini dello Stato di Castro e di fare incetta di grano, Ms. in ARCHIVIO COMUNALE DI VALENTANO, *Libro dei Bandi 1628-1648*, p. 106 t., cit. in *Regesti di bandi editti notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato Pontificio*, Roma, 1932, vol. IV, p. 247, n. 1498. I dati di questa pubblicazione, per altri versi preziosa, vanno sempre controllati sulle fonti, specie dell'A.S.V., non concordando la nuova numerazione dei tomi con quella ivi riferita. Nel 1642 scoppiava la cosiddetta *guerra di Castro*. Vedi in MASETTI ZANNINI, *op. cit.*, p. 116-119 le osservazioni sulla politica di Urbano VIII, i provvedimenti per l'agricoltura e l'invenzione del « *conservatorio del grano* » di Benedetto Castelli, quest'ultimo posto in relazione alle necessità belliche del momento. Questa guerra portò gravi danni alle campagne ed alle foreste: a Perugia, per esempio, durante i lavori alla fortezza del monte in cui vennero impiegati quattrocento uomini, furono distrutte le gigantesche elci che si facevano risalire ai tempi di San Francesco: DONAZZI L., *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, a cura di INNAMORATO G., Città di Castello, 1959-60, vol. II, p. 281.

(21) MASETTI ZANNINI, *op. cit.*, p. 116.

(22) NICOLAI, *op. cit.*, pp. 35-37, Costituzione di Pio IV *Inter multiplices* del 13 agosto 1565, pp. 40-42, Motu proprio di Gregorio XIII *Inter coeteras*, 7 maggio 1576, pp. 43, *id.* « *Volentes pro nostra* », 18 dicembre 1577; cui segue in data 1° maggio 1578, p. 44, una più vasta proibizione; pp. 48-50, costituzione di Clemente VIII « *Frumenti penuriam* », 13 settembre 1597; pp. 50-53 *id.* « *Inter multiplices* » con le condizioni sotto cui sono permesse tratte agli agricoltori; pp. 53-57, costituzione di Paolo V « *Inter gravissimas* », 23 dicembre 1605; pp. 59-62 « *Pastoralis officii* », 19 ottobre 1611, con cui concede le tratte sotto alcune condizioni; pp. 64-65 costituzione « *Romani Pontificis* » di Gregorio XV, con cui si concede la facoltà limitata di estrarre generi da un luogo all'altro dello Stato per proprio uso o della propria famiglia.

(23) NICOLAI, *op. cit.*, III, p. 150.

(24) *Ibid.* p. 88, a proposito del breve di Paolo IV sulle estrazioni: « A tale risoluzione di Paolo IV diedero motivo gli abusi, e la non troppa lodevole condotta de' ministri camerale di quei tempi, i quali avevano permesso una immensa estrazione di grano. Dalla sola Ripa di Roma se ne erano estratte sino a cento mila rubbia. Questa era una prova della felice agricoltura di queste campagne e delle vicine provincie ». Cfr. *ibid.*, pp. 70-86 « *Baptistae Casali in Legem Agrariam pro communi utilitate et ecclesiastica libertate tuenda, ad Clementem VII P.M. Oratio* » (contro la costituzione 20 febbraio 1524), confermata da Paolo V. Quantunque l'agricoltura fiorisse, non erano mancate carestie, dovute a varie

cause, quali ad esempio il sacco di Roma, le pestilenze etc., « ma se ne attribui la causa anche al soverchio abuso delle tratte », *ibid.*, p. 87.

(25) A.S.V. arm. XLII, tomo 61, pp. 40-42: « et cum terra vestra Apiri sit in sterili et montuoso loco sita nec eius territorio tantum grani quantum vobis sufficiat recolligatis vobis ut frumenta, fruges, blada et legumina ex terris et possessionibus vestris proprii sive laboratis per vos in alienis territoriis possessis annis singulis per vos pro tempore recolligendis usque ad totum mensis septembris absque bullettinis... ». Perciò si concedeva la facoltà di « extrahere et ad vestram terram predictam deducere relicta tamen quarta parte in loco seu castro vel civitate ubi granum (et alia) recolligitis ». Purché, è ancor detto, ciò serva ad uso esclusivo degli abitanti di Apiro. Per altre conferme di privilegi (Università e terra di Argenta, 20 maggio 1624) A.S.V. arm. XLII, tomo 58, p. 171 (id. per Monte Ottone diocesi di Fermo) *Ibid.*, arm. XLII, tomo 61, p. 4.

(26) *Ibid.*, A.S.V. arm. XXXVIII, t. 10, p. 177.

(27) *Ibid.*, arm. IV t. 49 p. 178 (cfr. nota 4). Vedi anche, per quanto riguarda i prezzi, in A.S.V. BANDI, vol. XV, l'editto 12 giugno 1631 del vice governatore di Fermo Andrea Vaini con cui si fissa il prezzo del grano per porre fine alle eccessive pretese dei venditori.

(28) Cfr. A.S.V. arm. IV, t. 53 p. 31, per la « proroga dell'assegna del raccolto » il bando del governatore di Perugia Gasparo Mattei emanato il 26 luglio 1636 col quale si ordina la denuncia di tutte le partite di grano orzo biade e legumi prorogandone il termine a tutto agosto onde poter dar modo di finire di battere e raccogliere il grano e le altre biade. Il raccolto doveva essere naturalmente denunciato e portato in città.

(29) Cfr. « Bando, Che non si possino incappare ed incettare grani, orzi, fave, legumi et altre biade al prezzo della Camera o patto fermo et che detti orzi e biade nel condurle a Roma non si possino portare altrove che nella piazza di Campo di Fiore ». A.S.V. arm. IV, t. 53, p. 186, 1° giugno 1631; *ibid.*, p. 187, 21 maggio 1632; *ibid.*, p. 189, 21 maggio 1633; *ibid.*, p. 188, 10 maggio 1635; *ibid.*, p. 190, 19 aprile 1636; *ibid.*, p. 191, 18 aprile 1637. Contro le compere abusive e le incette, vedi ancora il Bando Aldobrandini, 13 maggio 1625 in A.S.R., BANDI, XIII. Vedi anche, A.S.V. arm. IV, t. 53, p. 31 il decreto (1636) di mons. Ottaviano Raggio pro-decano della R.C.A. e prefetto dell'Annona, col quale si ordina ai commissari annonari di consegnare per tutto il mese tutto il grano preventivamente accaparrato (e così per l'avvenire) ai granai dell'abbondanza. In caso contrario i commissari dovevano provvedere direttamente all'acquisto forzato a prezzo fissato dalla camera, imputando ai trasgressori danni spese e interessi.

(30) A.S.V. arm. IV, t. 53, p. 110, 1° giugno 1631; *ibid.*, p. 111, 21 maggio 1632; *ibid.* p. 112, 6 giugno 1634; *ibid.* p. 113, 10 maggio 1635; *ibid.*, p. 114, 6 giugno 1636. Cfr. *ibid.*, p. 108, Breve di S. Pio V, 10 settembre 1569; *ibid.*, p. 109 *motuproprio* 4 luglio 1582 « *Inter multiplices* » di Gregorio XIV (« *Revocatione di tutti gli ordini e bandi fatti da qualsivoglia persona sopra li grani e biade che si conducano a Roma* »); *ibid.*, p. 107, bando del card. Pietro Aldobrandini, 8 agosto 1620 « *praeceptum contra barones Urbis Veterae [Civitavecchia] et Tiberinae* ». I bandi del cardinale Ippolito Aldobrandini lamentano l'inosservanza delle provvisori in materia e soprattutto di quelle contenute nei bandi generali sull'abbondanza; perciò vengono rinnovate le solite pene, a partire dalla scomunica maggiore, stabilite nella bolla « *In Coena Domini* ».

Per quanto poi riguarda il grano condotto a Roma dai produttori per proprio uso, si vedano i bandi « che quelli che hanno grani proprij dijno a' fornari il grano per havere il pane, e non possino altrimenti comprarlo nelli forni alle piazze o altrove » A.S.V. arm. IV, t. 49, p. 222, 19 giugno 1632; *ibid.* p. 223, 17 giugno 1634; *ibid.* p. 224, 7 giugno 1635; *ibid.*, p. 225, 12 agosto 1636. Il bando del card. Ippolito Aldobrandini dice: « Volendo la S. di N.S. Papa Urbano VIII provvedere che il grano, quale d'ordine di Sua Beatitudine si consegna a i fornari, a fine che se ne faccia pane per servizio della povertà, non si costumi per uso di mercanti, agricoltori, et altri, quali hanno grani di proprij raccolti di risposta o altrimenti etiam pervenuti da beni feudali o ecclesiastici, di benefitii, abbadi, commende, priorati, monasteri, conventi, vescovati, arcivescovati e altri qualsivoglia privilegiati », d'oracolo del papa si proibisce a tutti « *indistin-*

tamente» di comperar pane che non sia fatto con la propria farina. Seguono gli ordini ai fornai e l'elenco delle pene.

(31) A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 128, 17 maggio 1624; *ibid.*, p. 129, 19 giugno 1625; *ibid.* p. 130, 13 giugno 1626; *ibid.*, p. 131, 1° giugno 1629; *ibid.*, p. 134, 10 giugno 1632; *ibid.*, p. 135, 22 giugno 1634; *ibid.*, p. 136, 20 giugno 1635; *ibid.*, p. 137, 1° giugno 1637; *ibid.*, p. 139, 1° giugno 1638.

(32) A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 132, 27 luglio 1629; *ibid.*, p. 133, 1° giugno 1631.

(33) A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 123, 6 giugno 1614 (cfr. *ibid.*, pp. 124-127).

(34) A.S.V. arm. IV, t. 53, p. 122, 9 giugno 1598.

(35) Cfr. nota 31.

(36) A.S.V., arm. IV, t. 53, pp. 132-133.

(37) A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 214, 9 giugno 1600. Cfr. pp. 215-220.

(38) «Ordini da osservarsi nel vendere e comprare grani e biade in campo di fiore»: A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 221, 19 giugno 1623; *ibid.*, p. 222, 10 giugno 1627; *ibid.*, p. 223, 1° giugno 1628; *ibid.*, p. 224, 1° giugno 1629; *ibid.*, p. 225, 10 giugno 1632; *ibid.*, p. 226, 1° giugno 1636; *ibid.*, p. 227, 5 giugno 1637; *ibid.*, p. 228, 1° giugno 1638. Vedi anche nota 41.

(39) A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 247, 5 luglio 1603.

(40) «Ordini da osservarsi dalli portatori misuratori e facchini deputati a misurar grani e altre biade per la città di Roma, e fuor della piazza di Campo di Fiore», A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 256, 13 maggio 1624; *ibid.*, p. 257, 19 giugno 1625; *ibid.* p. 258, 26 giugno 1632; *ibid.*, p. 261, 4 luglio 1634.

(41) A.S.V., arm. IV, t. 53, p. 237, 17 luglio 1631; *ibid.*, p. 238, 20 giugno 1634; *ibid.*, p. 239, 20 giugno 1635; *ibid.*, pag. 240, 20 giugno 1636; *ibid.*, p. 241, 1° giugno 1638; *ibid.* p. 229, 8 giugno 1639 (del camerlengo cardinale Antonio Barberini); *ibid.*, p. 242, 17 giugno 1640; *ibid.*, p. 243, 15 giugno 1643.

(42) Vedi nota 40.

(43) A.S.V. arm. IV, t. 53, p. 263, 6 marzo 1635; *ibid.* p. 264, 28 giugno 1635 (cfr. nota 40). Nell'editto viene precisato che «non si possino misurare se non a misura sbattuta rasa conforme al corpo, forma e contenuto della matrice di dogana... e che li misuratori dopo haver piena e sbattuta quanto possono detta misura non debbano radere, ma lasciar radere alli venditori...» In caso di frodi dei misuratori queste sarebbero state a danno degli agricoltori. I compratori dovevano sbattere, i venditori radere. Quest'ultima operazione era interdotta ai compratori, facchini etc. Ai contravventori erano comminate pene pecuniarie di 100 scudi (di cui un terzo all'accusatore) e tre tratti di corda.